


**TRASMESSA VIA PEC**

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio finanza locale	finanzalocale@regione.fvg.it tel + 39 0432 555558 fax + 39 0432 555578, 0432 555143 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Ai Comuni

LORO SEDI

Udine, 16 ottobre 2013

**oggetto: Legge regionale 11 ottobre 2013, n. 12. Misure urgenti in materia di Enti locali.**

### **Premessa**

Il legislatore statale è intervenuto ripetutamente a modificare la normativa in materia di IMU e TARES.

Questo ha comportato una serie di difficoltà anche in capo al Ministero competente (che deve adeguare la raccolta e l'elaborazione dei dati finanziari propedeutici all'applicazione delle norme) e ha reso non praticabile per la Regione Friuli Venezia Giulia la gestione delle partite di compensazione dei maggiori e minori gettiti IMU e TARES nei confronti dei Comuni con le regole previste nelle leggi regionali 27/2012 e 6/2013.

Per far fronte alle difficoltà sopra segnalate e assicurare l'erogazione delle risorse spettanti ai Comuni per il 2013, il Consiglio regionale ha approvato, nella seduta del 2 ottobre 2013, la **legge regionale 12/2013** contenente alcune **misure urgenti in materia di Enti locali**.

Prima di entrare nell'illustrazione del breve testo normativo, pubblicato nel BUR n. 42 del 16 ottobre, si rammenta che:

**a) in materia di IMU**, l'abolizione della prima rata sull'abitazione principale e su altre tipologie di immobili (DL 102/2013) e la probabile soppressione della seconda rata con la legge di stabilità, che potrebbe abolire l'imposta, fa sì che non sarà possibile conoscere prima dell'approvazione della suddetta legge di stabilità i numeri certi dell'accantonamento e quindi procedere alle compensazioni nell'anno 2013, così come invece previsto dalla legge regionale 27/2012 (legge finanziaria 2013).

**b) In materia di TARES**, il decreto legge 201/2011, all'articolo 14, commi 13 e 13 bis, ha riservato al bilancio statale una quota del gettito che deriva ai Comuni dall'introduzione del tributo, stabilendo, in particolare, per le Regioni a statuto speciale che esercitano funzioni in materia di finanza locale, l'attribuzione della quota riservata allo Stato mediante prelievo

(accantonamento) a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali alle stesse statutariamente spettanti. Successivamente, il decreto legge 35/2013, intervenendo sulla disciplina descritta, ha prescritto che per l'anno 2013 la quota di riserva statale sia versata direttamente allo Stato ad esclusione dei Comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano, e delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nei quali continuano ad applicarsi le disposizioni del citato comma 13 bis. Le misure compensative, per i citati Comuni, saranno quindi disponibili solamente dopo il pagamento della quota di gettito TARES riservata allo Stato.

In relazione ad un tanto, la legge regionale oggetto della presente comunicazione modifica e integra la normativa regionale in materia di trasferimenti ai Comuni per l'anno 2013 in modo da consentire, pur in attesa di determinazioni statali, la gestione delle risorse destinate a favore dei Comuni per l'anno corrente.

\* \* \*

## 1. Disposizioni in materia di IMU

**L'articolo 1** detta disposizioni in materia di Imposta municipale propria (IMU) prevedendo che il recupero al bilancio statale del maggior gettito IMU 2013 da parte dei Comuni della Regione, nonché il recupero a favore del bilancio regionale per la parte di spettanza, sarà disposto a valere sui trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni per l'anno 2014. In caso di incapienza del fondo ordinario 2014, il recupero sarà applicato sui fondi di parte corrente gestiti dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali e solo in caso di incapienza anche di questi, saranno chiesti al Comune debitore in restituzione diretta a favore del solo bilancio regionale **(comma 1)**.

Pare, infatti, che i dati certi relativi all'IMU 2013 elaborati dal Ministero saranno disponibili non prima della fine di quest'anno, se non addirittura nella primavera del prossimo. La disposizione normativa sopra illustrata consente di mettere in sicurezza i bilanci dei Comuni, permettendo l'erogazione della parte rimanente dei trasferimenti ordinari 2013 spettanti ai medesimi.

Con riferimento a quanto sopra il legislatore regionale prevede che i Comuni, **nell'anno 2013** e sulla base dei dati disponibili, hanno l'obbligo di impegnare nel bilancio la quota di gettito da assicurare a favore del bilancio statale e regionale e sono autorizzati ad accertare un'entrata corrispondente all'eventuale quota di minor gettito; un tanto al fine di mantenere il punto di neutralizzazione tra l'Imposta municipale propria 2013 e la previgente Imposta comunale sugli immobili **(comma 2)**.

In un secondo momento avverrà l'individuazione precisa della quota di maggiore o minore gettito IMU 2013 di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia e degli importi complessivi da assicurare per l'anno 2013, rispettivamente, a favore del bilancio statale, regionale e comunale con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi **successivamente** alla comunicazione dei dati elaborati dal Ministero competente e **sulla base di questi (comma 3)**. Quindi, con ogni probabilità nel 2014.

Il legislatore regionale abroga, altresì, quelle disposizioni della normativa regionale in materia di recupero per l'anno 2013 dei gettiti IMU e in materia di fondo perequativo minori gettiti IMU, previste dalla legge regionale 6/2013, che risultavano non più coerenti con gli obiettivi sopra illustrati. Di conseguenza si prevede il trasferimento, *compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale*, a favore dei Comuni delle assegnazioni relative alle cosiddette risorse "compensative ex ICI prima casa" trasferite dallo Stato al bilancio regionale **(articolo 2)**.

Si evidenzia che, per consentire l'operazione suddetta, la Regione procede ad anticipare a favore dello Stato per conto dei Comuni le risorse necessarie, in attesa del recupero nei confronti dei Comuni che sarà disposto nel 2014 a valere sulle risorse ordinarie spettanti a questi ultimi **(articolo 4)**.

## **2. Disposizioni in materia di TARES**

Come è noto, il legislatore regionale ha previsto, con la legge regionale 27/2012, all'articolo 10, una serie di disposizioni in materia di versamento a favore dello Stato della quota di gettito Tares di spettanza statale.

In particolare:

- a) ha accantonato l'importo di 20 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali di spettanza degli enti locali in relazione alle risorse da versare a favore dello Stato per la quota Tares allo stesso spettante (art. 10, commi 4 e 41);
- b) ha demandato alla Giunta regionale, con deliberazione e in relazione ai dati elaborati e comunicati dal Ministero competente indicanti l'ammontare della maggiorazione standard di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia, di prendere atto della quota di maggior gettito Tares 2013 di ciascun Comune della Regione (art. 10, commi 42 e 43)

Con la legge in illustrazione, con le disposizioni **dell'articolo 2**, vengono sostituiti i commi 44 e 45 del succitato articolo 10 della legge regionale 27/2012.

Nello specifico si dispone che:

- 1) le risorse accantonate sono **assegnate d'ufficio entro il 2013** a favore dei Comuni in misura proporzionale al trasferimento ordinario. **Sono liquidate in un'unica soluzione**, assicurando al bilancio regionale il recupero dell'importo del gettito di spettanza statale quantificato per ciascun Comune dalla Giunta regionale solo **successivamente alla trasmissione alla Regione, da parte del Ministero, dei dati relativi al gettito Tares 2013;**
- 2) in caso di insufficienza della quota accantonata nel bilancio regionale per la copertura del maggior gettito Tares 2013, è disposto il conguaglio, in sede di liquidazione, a valere sui trasferimenti ordinari 2014;
- 3) sono abrogate le altre norme in materia incompatibili con le nuove previsioni.

Di particolare importanza è la previsione in base alla quale, qualora entri in vigore una disposizione di legge statale che preveda anche nel territorio della Regione il

versamento diretto della quota Tares di spettanza statale a favore dello Stato, la liquidazione delle risorse accantonate prescinde dalla comunicazione dei dati da parte del Ministero e dalla adozione della succitata deliberazione giunta di presa d'atto. Ne consegue che l'intero importo accantonato sarà liquidato in misura proporzionale al trasferimento ordinario senza applicazione di recuperi.

\* \* \*

Nel rispetto dell'autonomia gestionale contabile di ogni Comune, a titolo collaborativo, infine, si ritiene utile fornire alcuni suggerimenti.

## **TARES**

Il Comune prevede e accerta in entrata (titolo 1°) la quota quantificata dal Comune relativa alla maggiorazione standard di 0,30 euro a metro quadro e istituisce in uscita un apposito capitolo di pari importo impegnando, nell'anno in corso, la medesima quota da restituire allo Stato attraverso la Regione.

Contestualmente accerta in entrata (titolo 2°), quale trasferimento ordinario aggiuntivo, la quota spettante al Comune sui 20 milioni sopra citati.

## **IMU**

Il Comune prevede ed accerta in entrata (titolo 1°) tutto il gettito IMU e istituisce in uscita un apposito capitolo, impegnando entro l'anno il relativo importo, per assicurare al bilancio statale e regionale la quota di maggior gettito IMU 2013 derivante dalla differenza tra l'IMU complessiva 2013 e la previgente ICI<sup>1</sup> secondo i dati quantificati dal competente Ministero.

Tale differenza tiene già conto del minor gettito IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari per gli immobili non locati spettanti allo Stato ed alla Regione.

Qualora, invece, si verifichi un minor gettito IMU rispetto alla previgente ICI, l'ente è autorizzato ad accertare in entrata, nell'anno in corso, un importo corrispondente quale trasferimento compensativo.

Il Comune, inoltre, accerta al titolo 2° dell'entrata il trasferimento "ex ICI prima casa" complessivamente spettante per l'anno 2013.

Le compensazioni delle quote IMU e TARES, che verranno effettuate sui fondi regionali da assegnare nel corso dell'anno 2014, avranno rilievo, per i bilanci comunali, solo in termini di cassa e non di competenza.

Il Servizio resta a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio Finanza locale  
dott. Salvatore Campo

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 85/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale)*

---

<sup>1</sup> Attualmente ICI 2010 secondo i dati pubblicati dal MEF sul portale del federalismo fiscale.